



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 5/5/2014 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 31/01/2020 in concomitanza con la 57<sup>ma</sup> rata, il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistito da professionista, si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso pro quota di tutte le commissioni, finanziarie e accessorie, nonché degli oneri assicurativi non goduti e pertanto di tutti i costi *recurring* e *up front* per €2.418,48 oltre interessi legali

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando quanto segue.

- con riferimento ai costi *up front*:
  - la commissione in qualità di mandataria è corrisposta per attività circoscritte e destinate a esaurirsi nella fase di collocamento e di perfezionamento del rapporto;
  - la provvigione all'intermediario del credito è destinata alla remunerazione del soggetto intervenuto in fase di collocamento, per agevolare l'accesso al credito del cliente e la sua natura *up front* è chiarita: (1) dalla documentazione contrattuale, (2) dal quadro normativo (TUB art. 121, comma 1, lett. h e "Disposizioni di trasparenza" delimitano l'attività dell'*intermediario del credito*).

Ribadita l'irripetibilità di tali commissioni, l'intermediario richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, sostenendo, in tema di distinzione tra costi *recurring* e *up front* che: (i) la riduzione del costo del credito spettante al cliente in caso di estinzione anticipata è dovuta a valere non sul costo totale ma sugli interessi e sui costi per la durata



residua deducendo che sono oggetto di riduzione solo i costi che dipendono dalla durata del contratto, con esclusione quindi di quelli up front; (ii) sono ingiustificate le preoccupazioni del giudice europeo in merito alle possibili elusioni della Direttiva nella rappresentazione contrattuale dei costi, abusi che troverebbero deterrenti nelle discipline in materia di trasparenza, di bilancio e di controlli

- con riferimento ai costi *recurring*
  - la commissione in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento è già stata restituita in sede di conteggio estintivo;
  - gli oneri assicurativi sono stati già rimborsati secondo quanto comunicato dalla Compagnia in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione), ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate aderendo alle predette polizze.

Pertanto, l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso e delle domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto

## DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese istruttorie sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di



diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Secondo le posizioni condivise dai Collegi, la commissione del mandatario per il perfezionamento del finanziamento e quella all'intermediario del credito, sono da considerarsi up front mentre le provvigioni per l'incasso rata e la commissione mandataria per la gestione del finanziamento sono da considerarsi recurring e, in quanto tali, già restituite in conteggio estintivo. Le imposte e le tasse non sono in alcun caso retrocedibili.

Pertanto devono essere oggetto di rimborso, entrambe secondo il criterio degli interessi, la commissione del mandatario per il perfezionamento del finanziamento (€ 217,52) e quella all'intermediario del credito (€ 750,44).

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 967,96, oltre interessi legali

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 967,96, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 21378 del 30 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO